

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DI UN ALBO DI VERIFICATORI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
VERIFICHE *IN ITINERE* ED *EX-POST* DEI PIANI FORMATIVI
FINANZIATI DA FONDO CONOSCENZA**



fondoconoscenza

✓ **APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'08/10/2026**

Sommario

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ISTITUZIONE DELL’ALBO VERIFICATORI.....	5
ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DEI VERIFICATORI	5
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DEI VERIFICATORI	7
ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VERIFICATORI	7
ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEI VERIFICATORI	9
ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI NELL’AMBITO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI VERIFICATORI	9
ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO VERIFICATORI.....	9
ARTICOLO 9 – RINUNCIA E REVOCA DELL’INCARICO DI VERIFICATORE.....	10
ARTICOLO 10 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER I VERIFICATORI	10
ARTICOLO 11 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO	11
ARTICOLO 12 - RINVIO.....	11
ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE	11

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

FONDO CONOSCENZA, con sede legale in 00198 - Roma, Corso d'Italia 39, Codice Fiscale 97708340589 (di seguito anche “Fondo Conoscenza” ovvero il “Fondo”), è un FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA, istituito ai sensi dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, quale organismo di natura associativa promosso dalla Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori - Fe.N.A.P.I. e dalla Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali - C.I.U. attraverso un Accordo Interconfederale che ha inteso instaurare un nuovo modello di dialogo tra le Parti Sociali frutto della condivisione delle opportunità previste dalla Legge 388/ 2000 stessa in materia di pariteticità.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 2, della citata Legge 388/2000, Fondo Conoscenza è stato autorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a svolgere le proprie attività istituzionali ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esercita, altresì, sul medesimo la vigilanza ed il monitoraggio (cfr D.Lgs. n. 150/2015).

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150, i Fondi Interprofessionali fanno parte della “*Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro*”, contribuendo a promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale previsti dagli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione.

Fondo Conoscenza, in quanto Fondo Interprofessionale, opera in favore di tutte le imprese che ad esso decidano di versare il contributo dello 0,30%, istituito dall’articolo 25, quarto comma, della Legge 21 dicembre 1978 n. 845, finanziando in tutto o in parte Piani Formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali.

L’impresa, scegliendo di aderire al Fondo, ha la possibilità di accedere ai relativi canali di finanziamento per la formazione dei lavoratori, in sintonia con le proprie strategie.

Fondo Conoscenza, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, svolge attività riconducibili alle seguenti categorie:

- attività di funzionamento;
- attività destinate al finanziamento e alla realizzazione dei Piani Formativi, che possono essere svolte direttamente dalle imprese aderenti in favore dei propri dipendenti oppure da enti accreditati al Fondo.

In tale contesto, Fondo Conoscenza, ai fini dell’erogazione dei finanziamenti riconosciuti per il finanziamento dei Piani Formativi, è, altresì, tenuto a svolgere attività di controllo in merito alla regolarità ed alla rispondenza dei Piani Formativi medesimi ai requisiti delle attività formative finanziate.

In quest’ambito, i Fondi Interprofessionali, in ragione di quanto disposto dalle “*Linee Guida in materia di attivazione, funzionamento e vigilanza dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000*” (cfr. par. 4.6.4) adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. dell’11 maggio 2026, n. 227 (di seguito anche le “Linee Guida”), hanno l’obbligo di definire procedure di verifica e controllo sulle spese sostenute per le attività di funzionamento e per i Piani Formativi finanziati, da estendere anche ai soggetti attuatori degli interventi formativi, con la precisazione che le attività di controllo da parte dei Fondi devono consistere in:

- verifiche *in itinere*, che avvengono attraverso visite ispettive da remoto ovvero presso il luogo di svolgimento delle attività formative;

- verifiche *ex post*, che – stabilite a seguito della ricezione e del controllo amministrativo e contabile sulla documentazione del rendiconto finale di progetto trasmesso al Fondo – devono essere finalizzate a verificare la completezza della documentazione presentata e la coerenza con quanto dichiarato in fase di finanziamento e l'ammissibilità, correttezza e congruenza delle attività svolte e rendicontate.

Nel rispetto delle sopra richiamate prescrizioni delle Linee Guida, Fondo Conoscenza si è dotato di un proprio “Regolamento Generale di Organizzazione, Gestione, Rendicontazione e Controllo del Fondo” (di seguito anche il “Regolamento Generale”) nonché di proprie “Linee Guida sulle Procedure di Funzionamento, Gestione, Controllo e Rendicontazione dei Piani Formativi Finanziati da Fondo Conoscenza” (di seguito anche le “Linee Guida del Fondo”), che, ai rispettivi paragrafi 5, disciplinano le modalità di svolgimento delle predette verifiche *in itinere* ed *ex post*.

Il presente “Regolamento per l'Istituzione e la Gestione di un Albo di Verificatori per lo Svolgimento delle Verifiche In Itinere ed Ex-Post dei Piani Formativi Finanziati da Fondo Conoscenza” (di seguito anche il “Regolamento”) è volto a definire il processo di istituzione, gestione ed aggiornamento dell'Albo dei Verificatori (di seguito anche il “Albo dei Verificatori”) nell'ambito del quale individuare i soggetti cui eventualmente affidare le suddette attività di verifica *in itinere* ed *ex post* dei Piani Formativi finanziati da Fondo Conoscenza.

Il presente Regolamento viene adottato dal Fondo quale strumento preordinato a garantire, nell'ambito dell'individuazione dei Verificatori cui affidare le attività di verifica *in itinere* ed *ex post* dei Piani Formativi dal medesimo finanziati (di seguito, congiuntamente, anche i “Verificatori” ovvero, disgiuntamente, anche il “Verificatore”), l'applicazione dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, libera concorrenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza e pubblicità, nonché del principio di rotazione, oltre a garantire la trasparenza e la pubblicità dell'attività di approvvigionamento ed utilizzo delle risorse economiche del Fondo medesimo.

L'istituzione e l'iscrizione all'Albo dei Verificatori, nonché la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo dei Verificatori medesimo non vincolano, in nessun caso, il Fondo e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento di incarichi ai Verificatori ivi iscritti, rimanendo il Fondo libero di procedere alle verifiche *in itinere* ed *ex post* dei Piani Formativi dal medesimo finanziati anche mediante proprio personale interno.

L'iscrizione all'Albo dei Verificatori e lo svolgimento dell'attività formativa di cui al paragrafo 5.2 che segue è, invece, condizione per il conferimento, da parte del Fondo, dell'incarico al singolo Verificatore.

In ogni caso, al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità delle attività di verifica, Fondo Conoscenza si riserva, in ogni caso, la facoltà, specie quando nell'Albo dei Verificatori non sia presente alcun Verificatore ovvero siano presenti Verificatori in numero insufficiente per lo svolgimento delle verifiche di cui necessita il Fondo anche in ragione della loro consistenza e/o localizzazione geografica, di affidare l'incarico di verificatore a soggetti non iscritti al presente Albo dei Verificatori purché in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione al medesimo.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è preordinato a disciplinare l'istituzione, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo dei Verificatori e, in tale contesto, a regolamentare le modalità di accreditamento all'Albo

dei Verificatori medesimo di Verificatori in grado di supportare il Fondo nelle attività di verifica *in itinere* ed *ex post* dei Piani Formativi dal medesimo finanziati, nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle tempistiche stabiliti dalle Linee Guida, dal Regolamento Generale, dalla Linee Guida del Fondo e dalle procedure di cui il medesimo si è al riguardo dotato, nonché dei relativi Avvisi pubblicati.

2. L'Albo dei Verificatori, costituito da prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica di alto profilo, ha validità illimitata e contiene l'elenco dei Verificatori accreditati dal Fondo per l'eventuale affidamento di incarichi per lo svolgimento delle attività di verifica *in itinere* ed *ex post* dei Piani Formativi dal medesimo finanziati; per ogni Verificatore è, altresì, specificata l'area geografica per lo svolgimento delle attività di verifica dal medesimo indicata nella Domanda di Accredimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4.4.

3. L'accredimento all'Albo dei Verificatori ha invece durata triennale e non determina l'insorgere del diritto alla conclusione di alcun contratto; l'eventuale contratto rimane subordinato ad un accordo tra il Fondo ed il Verificatore accreditato che risulti in regola con lo svolgimento delle attività formative di cui all'articolo 5.3, e, pertanto l'inserimento nell'Albo dei Verificatori non dà titolo, in alcun modo, a pretese di reclutamento nei confronti del Fondo.

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DI ISTITUZIONE DELL'ALBO VERIFICATORI

1. L'Albo dei Verificatori è stato istituito con delibera di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza e, laddove necessario, può essere oggetto di integrazioni/modifiche da parte del Fondo.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano solo agli accreditamenti ed al conferimento di incarichi di Verificatore effettuati a seguito della sua approvazione.

3. L'Albo dei Verificatori è pubblicato sul sito istituzionale di Fondo Conoscenza dove è consultabile al seguente link [\[link\]](#), contenente un'apposita pagina dedicata in cui è pubblicato, altresì, il presente Regolamento unitamente alla modulistica per la presentazione della Domanda di Accredimento all'Albo dei Verificatori medesimo.

ARTICOLO 3 – REQUISITI PER L'ACCREDITAMENTO ALL'ALBO DEI VERIFICATORI

1. Sono ammessi ad essere iscritti all'Albo dei Verificatori i prestatori individuali di servizi di assistenza tecnica in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi in sede di presentazione della Domanda di Accredimento con apposita autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente e corredata da una copia di un documento di identità in corso di validità e da una copia firmata del *Curriculum Vitae* in formato *EuroPass*:

A. Requisiti di Ordine Generale

- i. possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- ii. non essere stati interdetti, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarati decaduti dall'impiego per aver conseguito dolosamente la nomina/incarico mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- iii. non aver riportato condanne o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- iv. non svolgere o non aver svolto, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, attività di lavoro subordinato con il Fondo;

- v. non ricoprire o non aver ricoperto, sempre nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, la carica di amministratore, rappresentante legale, sindaco o direttore del Fondo;
- vi. non trovarsi in rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, con il personale operativo, i Dirigenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e/o i componenti l'Assemblea di Fondo Conoscenza;
- vii. non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, e/o incompatibilità con le attività del Fondo;
- viii. non svolgere o non aver svolto, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, attività di lavoro subordinato presso Soggetti Presentatori e/o Attuatori di Piani Formativi presentati a valere sugli Avvisi approvati da Fondo Conoscenza;
- ix. non ricoprire o non aver ricoperto, sempre nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, la carica di amministratore, rappresentante legale, sindaco o direttore dei soggetti di cui al punto viii. che precede;
- x. non svolgere o non aver svolto, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, attività di lavoro subordinato presso le Organizzazioni istitutive del Fondo e/o presso le loro articolazioni/associazioni territoriali e/o di categoria, nonché presso enti o società costituite, partecipate o promosse, a qualsiasi livello, dalle stesse;
- xi. non intrattenere o non aver intrattenuto, sempre nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accreditamento, rapporti commerciali, di consulenza e/o di collaborazione con i soggetti di cui al punto x. che precede e non ricoprire o non aver ricoperto, sempre nei tre anni precedenti la candidatura, la carica di amministratore, rappresentante legale, sindaco o direttore dei soggetti di cui al punto x. che precede;
- xii. non trovarsi in rapporti di parentela o affinità, entro il terzo grado, con il personale operativo, i Dirigenti, i membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, i componenti l'Assemblea dei soggetti di cui ai punti viii. e x.;

B. Requisiti professionali

- xiii. possesso della laurea magistrale e/o magistrale a ciclo unico e/o specialistica e/o vecchio ordinamento presso un'Università statale della Repubblica italiana o titolo equipollente;
 - xiv. possesso di comprovata esperienza professionale triennale nello svolgimento di attività di verifica, controllo, audit, monitoraggio, rendicontazione, certificazione della spesa o gestione amministrativa e finanziaria di programmi, progetti o interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali o dell'Unione europea, maturata presso amministrazioni pubbliche, enti pubblici, organismi intermedi, autorità di gestione e controllo, fondi interprofessionali, enti di formazione, società di revisione o altri soggetti pubblici o privati operanti nell'ambito della gestione, del controllo o della rendicontazione di interventi finanziati con risorse pubbliche.
2. Le autocertificazioni e i *curricula vitae* dei singoli Esperti sono suscettibili di verifica da parte del Fondo ai sensi del D.P.R. 445/2000; a tal fine il soggetto che presenta la Domanda di Accreditamento è consapevole della responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione della sua esclusione dall'Albo dei Verificatori.
3. Sono garantite, senza eccezione alcuna, le condizioni di pari opportunità di trattamento tra uomini e donne per l'accreditamento all'Albo dei Verificatori e per l'assegnazione degli incarichi di Verificatore.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ALL'ALBO DEI VERIFICATORI

1. Per richiedere l'iscrizione e l'accREDITamento nell'Albo dei Verificatori è necessario trasmettere al Fondo, all'indirizzo PEC a avvisi@pec.fondoconoscenza.it, la seguente documentazione:

- Domanda di AccredItamento, redatta secondo il *fac-simile* allegato al presente Regolamento (**Allegato A**);
- *Curriculum Vitae* (formato *EuroPass*);
- Copia Fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- Consenso, in relazione all'allegata Informativa ex articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice per la Protezione dei Dati Personali), al Trattamento dei Dati Personali (**Allegato B**).

2. I suddetti documenti, da firmare digitalmente, devono essere redatti in un formato statico (PDF/A).

3. Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella Domanda di AccredItamento si riconosce valore di autocertificazione ai sensi di legge; non è pertanto necessario allegare documentazione giustificativa che, tuttavia, può essere richiesta a discrezione di Fondo Conoscenza in ogni momento a comprova delle dichiarazioni rese.

4. Nella Domanda di AccredItamento, deve essere specificata la Regione o le Regioni di riferimento all'interno della quale il Verificatore si dichiara disponibile a svolgere le eventuali attività di verifica, con la precisazione che la disponibilità si intende resa con riferimento a tutti i Comuni della Regione o delle Regioni indicate.

5. Le Domande di AccredItamento possono essere presentate entro una delle seguenti scadenze annuali:

- 30/11/2026;
- 01/03/2027;
- 30/06/2027.

L'oggetto della PEC dovrà riportare esattamente la seguente dicitura:

“Iscrizione all'albo verificatori di fondo conoscenza”

Le domande pervenute con oggetto difforme, anche solo parzialmente, rispetto alla dicitura sopra indicata non saranno prese in considerazione e saranno pertanto considerate irricevibili.

ARTICOLO 5 – VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VERIFICATORI

1. All'esito di ciascuna scadenza di cui al paragrafo 4.5, il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvede alla valutazione delle relative Domande di AccredItamento pervenute, secondo una procedura articolata in due fasi.

Prima fase – Verifica dei Requisiti

La prima fase è finalizzata alla verifica del possesso dei requisiti, di cui all'Articolo 3, richiesti per l'accREDITamento all'Albo dei Verificatori, sulla base della documentazione prodotta con la Domanda di AccredItamento e, in particolare, delle informazioni e delle esperienze professionali risultanti dal

Curriculum Vitae.

In tale fase viene verificata la completezza e la conformità della documentazione presentata, nonché la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di professionalità di cui all'Articolo 3.

Seconda Fase – Colloquio Conoscitivo

In caso di esito positivo della Verifica dei Requisiti è previsto un colloquio conoscitivo finalizzato all'approfondimento delle competenze tecniche e professionali dichiarate in sede di Domanda di Accreditamento, preordinata a verificare l'attitudine all'eventuale svolgimento delle attività di verifica.

In particolare, il colloquio può prevedere un approfondimento in merito alle competenze ed esperienze professionali indicate nel *Curriculum Vitae*, nonché un confronto in merito alla verifica di un Piano Formativo e/o su documentazione, casi pratici o situazioni operative connesse alle attività di verifica, al fine di verificare l'attitudine dell'istante ad applicare correttamente i criteri, le modalità e le procedure adottate dal Fondo per la verifica dei Piani Formativi dal medesimo finanziati.

Le data e le modalità di svolgimento del Colloquio Conoscitivo sono comunicati dal Fondo all'istante a mezzo PEC.

2. A conclusione delle attività di cui al comma che precede, il Fondo comunica a ciascun istante l'esito della valutazione, provvedendo all'iscrizione all'Albo dei Verificatori la cui valutazione si è conclusa positivamente.

3. I Verificatori che risultano iscritti all'Albo dei Verificatori sono tenuti a partecipare alle attività formative organizzate da Fondo Conoscenza, secondo le modalità e le tempistiche di volta in volta comunicate dal Fondo nel rispetto di quanto previsto ai commi che seguono.

4. Le attività formative sono finalizzate, in particolare, a fornire indicazioni in merito ai criteri, alle modalità, alle tempistiche ed alle procedure, nonché alla documentazione da utilizzare per lo svolgimento delle verifiche *in itinere* ed *ex post* sui Piani Formativi finanziati dal Fondo.

5. Le attività formative possono essere svolte in presenza o a distanza, secondo il calendario e le modalità stabilite da Fondo Conoscenza.

6. Fondo Conoscenza provvede alla rilevazione della partecipazione alle attività formative ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo annuale.

7. La partecipazione alle attività formative costituisce, infatti, condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di verifica ed il mancato assolvimento di un obbligo formativo minimo pari a 12 ore per ciascun anno di iscrizione all'Albo dei Verificatori comporta l'impossibilità di ricevere incarichi di verifica e può determinare la cancellazione dall'Albo, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

8. L'affidamento degli incarichi di verifica è disposto dalla Direzione del Fondo ed è formalizzato mediante la sottoscrizione di apposito contratto tra Fondo Conoscenza e il Verificatore iscritto all'Albo, in regola con gli obblighi formativi previsti dai commi precedenti.

9. La selezione dei Verificatori ai fini dell'affidamento degli incarichi avviene sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, tenendo conto, in particolare:

- dell'area geografica indicata dal Verificatore e della localizzazione delle attività oggetto di verifica;
- del principio di rotazione degli incarichi;
- del numero e dell'entità degli incarichi già assegnati;

- dell'assenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto ai soggetti interessati dalla verifica.

10. Nell'assegnazione degli incarichi, Fondo Conoscenza assicura un'equa distribuzione degli stessi tra i Verificatori iscritti all'Albo, compatibilmente con le esigenze organizzative, territoriali e operative connesse alle attività di verifica.

11. Nel rispetto del principio di rotazione, ciascun Verificatore non può ricevere più di 10 incarichi nel corso di ciascun anno solare, salvo motivate esigenze organizzative del Fondo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DEI VERIFICATORI

1. Il Verificatore iscritto all'Albo dei Verificatori è tenuto a partecipare alle attività formative di cui all'articolo 5.3.

2. Il mancato assolvimento di un obbligo formativo minimo pari a 12 ore per ciascun anno di iscrizione all'Albo dei Verificatori comporta l'impossibilità di ricevere incarichi di verifica e può determinare la cancellazione dall'Albo, secondo quanto previsto dall'articolo 8

3. Al momento del conferimento di ciascun incarico, il Verificatore deve:

- produrre, per ciascun incarico assegnato, apposita dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitti di interesse in relazione allo specifico oggetto delle attività di verifica assegnate, sostanzialmente conforme a quella presentata con la Domanda di Partecipazione; in presenza di una potenziale situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi il Fondo procede alla sostituzione del Verificatore; il Fondo può procedere periodicamente ad accertamenti per verificare la veridicità del contenuto delle autocertificazioni;
- svolgere l'incarico di Verificatore con la massima diligenza e professionalità, indipendenza, autonomia di giudizio ed imparzialità, con rispetto dei criteri, delle modalità, delle tempistiche e delle procedure operative di cui si è dotato il Fondo per lo svolgimento delle verifiche *in itinere* ed *ex-post* dei Piani Formativi;
- mantenere la più assoluta riservatezza e confidenzialità in merito alle informazioni ed ai documenti inerenti l'incarico conferito, nonché su ogni altra informazione di cui verranno comunque in possesso nello svolgimento dell'incarico stesso.
- utilizzare la documentazione, gli strumenti e le procedure messi a disposizione dal Fondo per lo svolgimento delle attività di verifica;
- comunicare tempestivamente qualsiasi circostanza che possa incidere sul corretto e regolare svolgimento delle attività di verifica.

ARTICOLO 7 – COMUNICAZIONI NELL'AMBITO DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI VERIFICATORI

1. Tutte le comunicazioni relative all'iscrizione del Verificatore all'Albo dei Verificatori, nonché le eventuali richieste di incarico, devono essere effettuate a mezzo PEC all'indirizzo indicato dal Verificatore medesimo in sede di presentazione della Domanda di Accreditamento.

ARTICOLO 8 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO VERIFICATORI

1. Il Fondo provvede alla cancellazione del Verificatore dall'Albo dei Verificatori al verificarsi di anche una sola delle seguenti circostanze:

- mancato invio, entro il termine assegnato, delle integrazioni richieste alla Domanda di Accreditamento;

- carenza, originaria o sopravvenuta, di anche uno solo dei requisiti di accreditamento;
- falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'accreditamento;
- mancato aggiornamento della Domanda di Accreditamento o ripresentazione della medesima scaduto il triennio dall'accreditamento;
- mancata assolvimento di un obbligo formativo minimo pari a 12 ore per ciascun anno di iscrizione all'Albo dei Verificatori, salvo comprovati e giustificati motivi valutati dal Fondo;
- grave inadempienza e/o negligenza nello svolgimento delle attività di verifica affidate;
- revoca di anche un solo incarico di affidamento delle attività di verifica;
- mancata accettazione dell'incarico di Verificatore, in relazione a 3 proposte formulate dal Fondo nell'arco di 12 mesi;
- richiesta del Verificatore medesimo;
- cessata attività del Verificatore.

2. Al verificarsi di anche una sola delle sopra indicate circostanze, al Verificatore viene comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo dei Verificatori. Eventuali controdeduzioni devono essere inviate entro i 15 giorni successivi. Il Fondo, decorsi 15 giorni dall'eventuale ricevimento delle possibili controdeduzioni del Verificatore, adotta il provvedimento finale di chiusura del procedimento di cancellazione.

3. Dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione dall'Albo dei Verificatori e sino alla data di adozione del provvedimento di chiusura, l'iscrizione del Verificatore all'Albo dei Verificatori rimane sospesa.

ARTICOLO 9 – RINUNCIA E REVOCA DELL'INCARICO DI VERIFICATORE

1. Il Verificatore può rinunciare all'incarico mediante comunicazione PEC da inviare al Fondo all'indirizzo direzione@pec.fondoconoscenza.it.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico di Verificatore in caso di:
 - errori formali e/o sostanziali nello svolgimento dell'incarico affidato;
 - grave inadempienza e/o negligenza nello svolgimento delle attività di verifica affidate;
 - procedimento giudiziale e/o arbitrale in corso con Fondo Conoscenza;
 - carenza, originaria o sopravvenuta, di anche uno solo dei requisiti di accreditamento;
 - falsa dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'accreditamento;
 - cancellazione dall'Albo dei Verificatori
3. Fondo Conoscenza comunicherà per iscritto la revoca dell'incarico al Verificatore.

ARTICOLO 10 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER I VERIFICATORI

1. A ciascun Verificatore viene riconosciuto, per l'esecuzione dell'incarico conferitogli, un compenso lordo giornaliero, definito dal Consiglio di Amministrazione, pari ad € 250,00 oltre IVA se dovuta, nonché un eventuale rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, purché preventivamente autorizzate e dietro presentazione dei relativi giustificativi.

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio è riconosciuto nei limiti, secondo i criteri e con le modalità stabiliti dal vigente Regolamento delle trasferte approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza.

2. Per le verifiche dei Piani Formativi, i Verificatori dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:

Verifiche *in itinere*

N. Piani da verificare	Numero massimo di giornate
1	1

Verifiche *ex post*

Totale contributo Fondo Conoscenza per piano formativo	Numero massimo di giornate
fino ad € 25.000,00	1
da € 25.001,00 a € 40.000,00	2
oltre € 40.000,00	3

ARTICOLO 11 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E CODICE ETICO

1. Nello svolgimento delle attività di verifica, i Verificatori devono uniformarsi, altresì, ai principi, ai doveri e alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Fondo Conoscenza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché nel Codice etico ad esso allegato.

ARTICOLO 12 - RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le pertinenti disposizioni, in materia di controlli *ex ante* ed *ex post* dei Piani Formativi finanziati da Fondo Conoscenza, contenute nelle Linee Guida, nel Regolamento Generale, nelle Linee Guida del Fondo e nelle procedure di cui il medesimo si è al riguardo dotato, nonché nei relativi Avvisi pubblicati.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Fondo Conoscenza e trova applicazione alle Domande di Accreditamento presentate ed agli incarichi di Verificatore conferiti successivamente alla predetta data.